



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE
IL DIRETTORE GENERALE

CRITERI E PARAMETRI PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
ALLE SCUOLE ITALIANE PARITARIE ALL'ESTERO

VISTO l'art. 12 della Legge 241/1990 relativo ai provvedimenti attributivi di vantaggi economici;

VISTO l'art. 3, commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 64 del 13 aprile 2017, sulla disciplina della Scuola italiana all'estero, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera h), della Legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTA la Legge 3 agosto 1998, n. 296 recante disposizioni concernenti gli organismi internazionali e gli Istituti italiani di cultura all'estero;

VISTA la Legge 62/2000 recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio";

VISTO il Decreto Legge 250/2005, convertito con modificazioni dalla Legge 27/2006 ed in particolare l'articolo 1-bis, comma 5;

VISTO il Decreto del Direttore Generale della Promozione e Cooperazione Culturale d'intesa con il Direttore Generale per l'Organizzazione dei Servizi nel territorio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 267/2752 del 24 febbraio 2003;

VISTA la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 concernente disposizioni per la formazione del Bilancio annuale pluriennale dello Stato ed in particolare il comma 636 dell'art. 1, recante i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie;

VISTO il D.I. n. 4716 del Ministero degli Affari Esteri e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 23 luglio 2009 recante le linee guida per il riconoscimento e il mantenimento della parità scolastica delle scuole italiane non statali situate in territorio estero;

VISTO il D.P.R. n. 95 del 19 maggio 2010, recante norme sulla "Riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri";

VISTO il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 3 febbraio 2017, n. 233, recante "Disciplina delle articolazioni interne, distinte in unità e uffici, delle strutture di primo livello dell'amministrazione centrale";

VISTO l'art. 26 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 relativo alla pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni degli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità per la concessione di contributi;

VISTO il D.P.R. n. 8 dell'8 gennaio 2016, di nomina del Min. Plen. Vincenzo de Luca a Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese, registrato alla Corte dei Conti in data 28 gennaio 2016, Reg. 245;

VISTO il D.D. n. 3204 del 19 aprile 2016 concernente i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole italiane paritarie all'estero;

CONSIDERATO che il punto 3. b del suddetto decreto, in relazione al 10% della quota finalizzata destinata a nuove scuole o a scuole che abbiano ampliato l'offerta formativa, prevede modalità di ripartizione che in alcuni casi non consentono l'assegnazione completa della quota, nel caso di richieste delle scuole inferiori al 10% dello stanziamento disponibile, richieste approvate dalle Ambasciate e Uffici consolari di riferimento per un importo complessivo inferiore al 10% (inclusa la quota cosiddetta "ordinaria") oppure anche nel caso di assenza in un determinato esercizio finanziario di scuole che rientrino in questa categoria;

RAVVISATA la necessità di rendere possibile la ripartizione dell'intero ammontare delle somme annualmente disponibili sul capitolo 2619 piano gestionale 1 della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese;

RILEVATA l'esigenza di garantire che l'impiego delle risorse disponibili sul capitolo 2619 piano gestionale 1 sia conforme alle finalità specifiche del capitolo stesso, come previste dall'art. 3 comma 3 del D.Lgs. 64/2017, ed evitare che tali contributi vengano utilizzati per sostenere attività proprie del Cap. 3153, come indicate dall'articolo 10 del D.Lgs. 64 già citato;

DECRETA

Art. 1

Il D.D. n. 3204 del 19 aprile 2016 è così modificato ed integrato:

- all'articolo 3, il secondo paragrafo del punto 3.b dalle parole "*Di essa*" sino a "*nuovi indirizzi di studio*" è così sostituito:

"Di essa, sino al 10% è ripartito tra le istituzioni scolastiche di nuovo riconoscimento e quelle che hanno ampliato la propria offerta formativa a seguito del riconoscimento da parte dell'Amministrazione di nuovi gradi di istruzione e/o nuovi indirizzi di studio. La presente quota sarà erogata a favore di ciascuna istituzione scolastica esclusivamente per i due anni scolastici successivi o all'avvenuto riconoscimento di nuove istituzioni scolastiche o, alternativamente, all'avvenuto riconoscimento di nuovi gradi di istruzione e/o nuovi indirizzi di studio.

Ai fini della ripartizione della quota si potrà procedere sia proporzionalmente sia tenendo conto delle specifiche richieste di finalizzazione del contributo operate da ciascuna scuola. In questo ultimo caso la quota per le nuove scuole o per quelle scuole che ampliano la propria offerta formativa potrà essere ripartita in parti non eguali.

L'eventuale quota residuale non assegnata verrà re-distribuita tra le altre scuole nell'ambito del contributo finalizzato."

- all'articolo 3 ("Divieto di cumulabilità con altri contributi") dopo "*le medesime finalità*" sono inserite le parole "*e attività*".

Roma, lì 31 luglio 2018,

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE
Min. Plen. Vincenzo de Luca